



SICA & PARTNERS
Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

La Circolare per i clienti

31 ottobre 2017

Anteprima

Infedeltà dichiarativa sanata in autonomia dopo l'accertamento della violazione	pag. 2
Il super-ammortamento scende al 130%	pag. 3
Smart&Start, la platea si allarga	pag. 3
Mutuo ipotecario, ok alla detrazione di tutti gli interessi passivi in caso di morte del coniuge	pag. 4
Tempo determinato, detrazioni ad ampio raggio	pag. 5

Adempimenti

Definizione agevolata: le nuove scadenze	pag. 7
--	--------



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

FISCO

[Dichiarazione infedele](#)

[Avviso di accertamento](#)

[Accertamento d'ufficio](#)

[Visto di conformità](#)

[Dichiarazioni correttive, integrative e omesse](#)

Infedeltà dichiarativa sanata in autonomia dopo l'accertamento della violazione

Con la [Risoluzione 131/E](#) pubblicata il 24 ottobre 2017, l'Agenzia delle Entrate ha risposto al **quesito** posto da un Ufficio controlli fiscali, osservando come sia possibile applicare autonomamente la **circostanza attenuante** prevista **per le infedeltà dichiarative**, qualora vi sia un errore sull'imputazione temporale di **elementi positivi/negativi di reddito**, rilevato dall'amministrazione in un'annualità e ripetuto in più periodi di imposta.

Il caso sottoposto alle Entrate era quello di una società nei confronti della quale l'Ufficio aveva avviato un'attività istruttoria, **rilevando la non corretta deduzione**, negli anni d'imposta dal 2012 al 2015, di alcuni accantonamenti. La violazione, qualificata dall'Ufficio come errore legato all'imputazione temporale di elementi negativi di reddito, ha determinato, per l'anno 2012, l'emissione di un **avviso di accertamento**.

Poiché il medesimo errore era però stato commesso anche nei periodi d'imposta successivi al 2012 (ovvero dal 2013 al 2015), la società aveva manifestato la volontà di regolarizzare la violazione, **ravvedendo la sanzione**. Ma il contribuente poteva autonomamente applicare, nell'ambito del ravvedimento, la suddetta circostanza attenuante? Sì, secondo l'Agenzia, che osserva come la società contribuente possa autonomamente regolarizzare la violazione, già contestata dall'Amministrazione finanziaria relativamente al periodo d'imposta 2012, ravvedendo la sanzione, nella misura ridotta, di cui all'[art. 1](#), comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997, in relazione alle annualità 2013, 2014 e 2015.

[Agenzia delle Entrate. Risoluzione 23 ottobre 2017, n. 131/E](#)

[Art. 1, comma 4, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471](#)



SICA & PARTNERS
Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

[Legge di Bilancio 2017](#)

[Legge di Stabilità 2016](#)

[Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi Immobilizzazioni materiali](#)

Il super-ammortamento scende al 130%

L'**agevolazione** del **super-ammortamento**, che premia imprese e professionisti che investono in beni materiali strumentali nuovi, **verrà ridotta dal 140% al 130%**. Così prevede la bozza della Manovra 2018 approvata dall'esecutivo lo scorso 16 ottobre.

Le disposizioni del DdL stabiliscono infatti, che, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi, acquistati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, venga maggiorato del 30% (e non più del 40% come prevede – e consente ancora sino a fine anno – la Legge di Bilancio 2017). Per il resto non ci sono altre novità rispetto alle edizioni del 2016 (prevista dall'[art. 1](#), comma 91, L. n. 208/2015) e del 2017 ([art. 1](#), comma 8, L. n. 232/2016) del bonus.

L'**agevolazione**, al pari dello scorso anno, **varrà anche se entro la fine del 2018 non si perfezioni l'acquisto**: potrà beneficiare del super-ammortamento anche chi effettua l'investimento nel periodo compreso **tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2019** a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Sul fronte delle esclusioni, non saranno ammessi al bonus i veicoli e gli altri mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni ([art. 164](#), comma 1, del T.U.I.R.) e gli investimenti che si avvalgono del super-ammortamento in relazione al 2017 ([art. 1](#), comma 8, L. n. 232/2016).

[Art. 1, Legge 28 dicembre 2015, n. 208](#)

[Art. 1, Legge 11 dicembre 2016, n. 232](#)

[Art. 164, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#)

[Impresa Start Up Innovative](#)

[Registro delle imprese](#)

[Marchi e brevetti](#)

Smart&Start, la platea si allarga

Il [Decreto 9 agosto 2017](#), pubblicato il 18 ottobre nella Gazzetta Ufficiale n. 244, interviene sulla disciplina degli incentivi **Smart&Start Italia**, gestiti da Invitalia a sostegno delle start-up innovative.



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Le nuove norme agiscono su più fronti: introducono nuove modalità di rendicontazione, ampliano la **platea dei destinatari**, prevedono il finanziamento per le attività di **marketing** e **marchi** e prorogano l'iscrizione al registro speciale delle imprese. "Il Decreto" spiega Invitalia in una nota "semplifica il precedente [D.M. del 24 settembre 2014](#) e, in accordo con la più recente normativa sulle Start Up innovative, va incontro alle esigenze espresse dalle imprese, sia in termini di liquidità, sia ammettendo al finanziamento spese divenute ormai strategiche per una Start Up innovativa, sia favorendo i diritti di proprietà industriale".

In particolare le novità più importanti sono le seguenti:

- possono accedere alle agevolazioni anche le **società costituite da non più di 60 mesi**;
- sono ammissibili al finanziamento gli **investimenti per marketing e web marketing**;
- sono finanziabili anche i **marchi** (oltre ai brevetti e alle licenze);
- è introdotta un'ulteriore **modalità di rendicontazione** su presentazione di fatture non quietanzate (purché nell'arco di 45 giorni dall'accreditamento delle somme da parte di Invitalia venga dimostrato l'avvenuto pagamento);
- per i team di persone, l'iscrizione al Registro speciale delle Start Up innovative non deve essere dimostrata alla firma del contratto, ma è **posticipata** alla prima richiesta di erogazione delle agevolazioni.

[MISE, Decreto 9 agosto 2017_ G.U. 18 ottobre 2017, n. 244](#)
[D.M. del 24 settembre 2014](#)

Mutuo

Interessi

Oneri deducibili e detraibili

Mutuo ipotecario, ok alla detrazione di tutti gli interessi passivi in caso di morte del coniuge

L'Agenzia delle Entrate con la [Risoluzione 129/E](#) pubblicata il 18 ottobre 2017, chiarisce che la detrazione degli interessi passivi ed oneri accessori relativi al **mutuo ipotecario** contratto da **marito e moglie per l'abitazione principale**, nel caso in cui uno dei due coniugi venga a mancare, spetta totalmente al **coniuge superstite**.

Nel caso in esame, l'istante aveva contratto un mutuo ipotecario di ristrutturazione insieme al coniuge, del valore di 140.000 euro, nel 2011. Nel 2013 **il coniuge era morto e l'istante si era interamente accollato il mutuo**. Tuttavia, in sede di assistenza, gli è stata negata la detraibilità di tutti gli interessi passivi sostenuti e riconosciuta soltanto la detraibilità del 50% degli stessi.



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

L'istante, dunque, si rivolgeva alle Entrate chiedendo se, a seguito della morte della moglie e della successiva voltura di detto finanziamento a suo nome, possa **detrarsi l'intera quota di interessi passivi**, così come accade in caso di morte di un mutuatario contitolare di un contratto di acquisto dell'abitazione principale.

L'Agenzia ha risposto all'interpello osservando che *“il coniuge superstite può usufruire della detrazione per gli interessi passivi e oneri accessori relativi al mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, di cui è contitolare insieme al coniuge deceduto, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo”*. Tale orientamento, era stato fornito con riferimento al contratto di mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale; tuttavia, *“si ritiene che, per motivi di coerenza e sistematicità, lo stesso principio possa applicarsi nel caso in cui il contratto sia stato stipulato per ristrutturare l'abitazione principale”*.

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 18 ottobre 2017, n. 129/E](#)

Lavoro a tempo determinato

Lavoro dipendente e subordinazione

Volontariato

Tempo determinato, detrazioni ad ampio raggio

A livello di detrazioni, cosa succede se in un **rapporto di lavoro a tempo determinato** (di dodici mesi) parte della collaborazione lavorativa ricade nell'anno successivo? È possibile calcolare le detrazioni conteggiando anche il periodo di anno precedente per il quale il dipendente **non aveva percepito per intero la retribuzione**.

A precisarlo è l'Agenzia delle Entrate con la [Risoluzione 127/E](#), pubblicata il 18 ottobre 2017, con la quale è stato risposto ad un interpello posto da un contribuente. L'uomo aveva svolto per un anno il Servizio Civile Nazionale, a fronte del quale il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale aveva rilasciato due modelli CU, precisamente uno per il periodo d'imposta 2015 e l'altro per il 2016.

L'Agenzia ha precisato che, poiché *“non sussistono i presupposti necessari per consentire di configurare il rapporto di impiego dei volontari come un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente, le somme percepite per il servizio di volontariato civile, ai sensi della normativa di settore, devono essere qualificate come redditi di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), ovvero redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente”*.

Il nuovo documento di prassi ha affermato che, le detrazioni, in linea di principio, devono essere calcolate **in base al periodo di lavoro** prestato nell'anno, ciò anche al fine di evitare che nell'anno



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

successivo venga superato il numero massimo di 365 giorni per i quali è possibile fruire delle detrazioni. *“Tenuto conto, tuttavia, del particolare caso in esame, in cui le detrazioni spettano in relazione a rapporti di lavoro a tempo determinato, della durata complessiva di dodici mesi ricadenti in due periodi d'imposta, si può ritenere che, nel secondo anno, sia possibile calcolare le detrazioni tenendo conto anche del periodo dell'anno precedente per il quale il dipendente, avendo percepito solo parte della retribuzione maturata, non ha potuto beneficiarne. Al fine del riconoscimento, nel periodo d'imposta 2016, delle detrazioni relative al mese di dicembre 2015, non fruite, il sostituto d'imposta deve indicare al punto 11 della sezione “Dati Fiscali” della CU 2017, relativa all'anno 2016, il codice 4 e, al punto 6 della medesima sezione dedicata al “Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni”, giorni 337”.*

Lavoro autonomo

Lavoro dipendente e subordinazione

Commissione di gestione, per gli autonomi non è reddito di capitale

La **commissione di gestione da strumenti finanziari** non viene considerata reddito di capitale, per i lavoratori autonomi. Questo è il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate, contenuto nella [Circolare 25/E](#) pubblicata il 16 ottobre 2017.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, che ha fornito le indicazioni in merito all'applicazione dell'[art. 60](#) del D.L. 50/2017: «l'art. 60 del decreto dispone che, al verificarsi di determinate condizioni, i proventi derivanti dagli strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati percepiti da manager e dipendenti sono in ogni caso qualificati come redditi di capitale o diversi, configurandosi come una forma di remunerazione della partecipazione al capitale di rischio».

La prassi precisa che la disposizione in questione interessa soltanto i proventi che derivano dalla detenzione di **strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati**; questi ultimi non risultano bene inquadrati dal punto di vista tributario, benché abbiano identificazioni di carattere internazionale. La Circolare ricorda a questo punto la “commissione di gestione” (carried interest), remunerazione che spetta ai dipendenti del gestore «forma di remunerazione da parte del FIA (fondo alternativo di investimento) “spettante ai membri del personale a titolo di compenso per la gestione del FIA”». Si tratta, in pratica, di un «extra-rendimento» ai dipendenti per la compartecipazione al rischio della gestione.

La Circolare, in merito a ciò, osserva che l'applicazione dell'[art. 60](#) del D.L. n. 50/2017 è esclusa per i lavoratori autonomi, restando invece applicabile per i dipendenti ed i manager di fondi e società di investimento.

[Agenzia delle Entrate, Circolare 16 ottobre 2017, n. 25/E](#)



SICA & PARTNERS
Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

[Art. 60, D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#)

ADEMPIMENTI

[Split payment](#)

[IVA](#)

[Cartelle esattoriali](#)

[Rateazione](#)

Definizione agevolata: le nuove scadenze

Al via la **Rottamazione-bis**: con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017, entra in vigore il [D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017](#), che ripropone all'[art. 1](#) "l'estensione della definizione agevolata dei carichi".

Vediamo in breve, di che cosa si tratta.

Il D.L. n. 193/2016 (cd. "Collegato alla Legge di Bilancio 2017") all'[art. 6](#) ha introdotto la **possibilità di procedere ad una definizione agevolata cd. "rottamazione" delle cartelle di pagamento di Equitalia e dell'ingiunzione di pagamento degli enti pubblici territoriali.**

In generale è stata introdotta la possibilità di estinguere il debito risultante dalle cartelle di pagamento tramite il pagamento di quanto iscritto a ruolo a titolo:

- di imposta;
- di interessi di ritardata iscrizione a ruolo;
- di aggio e di spese di notifica/procedure esecutive dovute all'Agente della riscossione.

La definizione agevolata è estesa a tutti i **tributi o versamenti contributivi**.

Soggetti ammessi

La definizione agevolata interessa la generalità dei contribuenti, indipendentemente che siano fiscalmente residenti in Italia o meno.

Quindi possono avvantaggiarsene:

1. le persone fisiche, sia titolari di Partita IVA (imprenditori o lavoratori autonomi) che i privati;



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

2. le persone giuridiche (società ed enti non commerciali);
3. i contribuenti soggetti a procedure concorsuali;
4. i contribuenti che rinunciano al contenzioso in corso;
5. i contribuenti che già hanno una rateizzazione in corso;
6. i contribuenti soggetti alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Ambito oggettivo

È possibile estinguere il debito senza corrispondere **le sanzioni incluse nei carichi**, gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive.

Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

- a) i ruoli con l'IVA all'importazione;
- b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.

Scadenze e Modalità di pagamento

Il contribuente, aderendo alla vecchia rottamazione, ha deciso se pagare in unica soluzione o a **rate**, fino ad un massimo di **cinque**.

Nel caso di pagamento rateale il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere comunque versato nell'anno 2017 e il restante 30% nell'anno 2018.

Quindi:

- per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
- per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

La norma prevede inoltre che, “in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme “dovute, la definizione non produce più i suoi effetti.

Pertanto dalla data di mancato pagamento, non essendo previsto l’istituto del ravvedimento operoso”:

1. riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di definizione;
2. i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto (incluse le sanzioni e gli interessi);
3. l’agente della riscossione può procedere con l’attività di recupero coattivo delle somme che non potranno più essere oggetto di rateizzazione.

Nuova definizione agevolata

Il [D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017](#) il legislatore, concede la possibilità, a chi **non abbia eseguito i pagamenti** in scadenza nei mesi di luglio e settembre, di poterli eseguire **entro il 30 novembre 2017**.

Nota bene: in tal caso, alla stessa data, dovrà essere pagata anche la terza rata in scadenza.

Viene anche prevista una “**rottamazione-bis**” per i seguenti soggetti:

1. per i contribuenti che erano stati esclusi in precedenza, ossia coloro che al **24 ottobre 2016**, avevano dei piani di dilazione in corso ma non avevano ottemperato al pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016;
2. per i contribuenti con carichi tributari iscritti al ruolo **dal 1° gennaio al 30 settembre 2017**.

Diverse sono le modalità di accesso alla due possibilità sopra elencate.

In particolare:

1) riammissione per coloro che non hanno saldato le rate al 24 ottobre 2016: per accedere alla definizione agevolata i contribuenti dovranno presentare entro il **31 dicembre 2017** un’istanza all’agente della riscossione secondo la modulistica che sarà messa a disposizione entro il 31 ottobre 2017.

Inoltre dovranno pagare il debito secondo le seguenti modalità:

- in **unica rata entro il 31 maggio 2018**, l’importo delle rate scadute e non pagate;



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

- nel **numero massimo di tre rate di pari ammontare, nei mesi di settembre, ottobre, e novembre 2018** l'ammontare delle somme dovute a seguito della rottamazione che saranno comunque comunicate entro il 31 luglio 2018 dall'agente della riscossione al contribuente.

2) estensione al 2017: entro il **31 marzo 2018**, i contribuenti riceveranno dall'Agenzia delle Entrate Riscossione una comunicazione con l'indicazione dei carichi definibili, ossia dei ruoli affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

Nota bene: è importante sottolineare che non rileva la data di notifica della cartella di pagamento al contribuente ma la data in cui l'ente creditore ha affidato il carico all'agente della riscossione.

Se il contribuente è interessato alla definizione agevolata deve presentare apposita istanza di dilazione entro il **15 maggio 2018** secondo i modelli che l'agente della riscossione metterà a disposizione entro il 31 ottobre 2017.

Entro il **30 giugno 2018**, l'Agente comunicherà gli importi dovuti i cui pagamenti potranno avvenire:

1. in **unica soluzione** entro il **31 luglio 2018**;
2. in un numero massimo di **cinque rate** da pagare rispettivamente nei mesi di **luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019**.

SICA & PARTNERS